

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

**Area della Dirigenza
Provincia di Mantova**



Provincia di Mantova

**ACCORDO DECENTRATO SULL' UTILIZZO DEI FONDI DIRIGENZIALI PER
L'ANNO 2017**


A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentrato integrativo siglato in data 06/12/2017, espressa con decreto presidenziale n. 158 del 21/12/2017

In data 22/12/2017 presso la sede della Provincia di Mantova

tra

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone di:


Segretario Generale
Dott. Maurizio Sacchi



e

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

RSA
Renzo Bonatti
Gloria Vanz



Organizzazioni Territoriali firmatarie del CCNL presenti

CGIL F.P. Umberto Chiricone

CISL F.P. Cesira Chittolini



UIL F.P.L Paola Biacca

DIREL Rocco Bellomo



Visti i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;

Premesso:


- a) che l'art. 4, comma 1, del CCNL 22/2/2006 prevede, tra l'altro, " ...le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. ";
- b) che in data 22 febbraio 2010, l'Aran e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007;
- c) che in data 3/8/2010 è stato, altresì, definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009;
- d) in data 15/12/2008 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo per l'Area della Dirigenza della Provincia di Mantova, a seguito di autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 206 dell'11/12/2008;
- e) in data 17/8/2016 è stato stipulato per l'Area Dirigenza della Provincia di Mantova il Contratto Decentrato Integrativo Anno 2016;
- f) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- g) sulla scorta di determinazione dirigenziale n. 88 del 09/02/2017 e decreto presidenziale n.10 del 07/02/2017, sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2017.

Tenuto conto, inoltre:

- della legge n. 190 del 29/12/2014 (Legge di stabilità 2015) che al comma 418 prevede riduzioni di spesa corrente per gli anni 2015-2017 di notevole impatto negativo sul bilancio dell'Ente sia in termini di salvaguardia degli equilibri di bilancio che di rispetto del patto di stabilità, tenuto anche conto delle modifiche in atto dell'assetto finanziario, organizzativo e istituzionale dell'Ente per effetto dell'attuazione delle disposizioni di riordino delle province e delle loro funzioni previste dalla legge n. 56/2014;

- dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 e successivamente integrato con la legge n. 147/2013 (legge c.d. di stabilità 2014), il quale prevede che a decorrere dal 1/1/2015 gli effetti del taglio del fondo per le risorse decentrate degli anni precedenti sono da considerarsi consolidati;

- dell'art. 1, comma 236, della Legge Finanziaria 2016 il quale stabilisce che la quantificazione del fondo relativo al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in base al personale cessato e tenendo conto del personale assumibile;



- dell'art.1 comma 421 della legge 190/2014 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le province devono ridefinire la dotazione organica in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell'8/4/2014. Ne consegue che la riduzione della spesa deve includere anche il salario accessorio del personale a qualsiasi titolo cessato e che pertanto deve essere portato in riduzione permanente del corrispondente fondo (vedasi parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 7/3/2016 in risposta al quesito della Provincia di Mantova del 29/5/2015);

- della deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 21/3/2016 avente ad oggetto: "Rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Mantova, in attuazione dell'art. 1, commi 421 e 422 della Legge n. 190/2014".

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."


- Richiamato l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgsn. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, il quale prevede che " *Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.*"

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 CCNL 23/12/1999 (art. 4, comma 1 lett. del CCNL 23/12/2009)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, commi 3, 4 e 5 del CCNL 23.12.1999, si dà atto che il fondo della Provincia di Mantova risulta adeguatamente finanziato in relazione alla attuale complessità organizzativa dell'Ente e permangono le condizioni per mantenere l'integrazione nella misura prevista nel fondo di cui alla tabella allegata.

Art. 2 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 4, comma 1 lett. g del CCNL 23/12/1999).



1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2017, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.28, comma 1, del CCNL 23.12.1999 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:

Anno 2017		
	%	Importo
Retribuzione Posizione	76,86	219.330,00
Retribuzione Risultato	23,14	66.030,01
Totale	100	285.360,01

2. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del CCNL 3 agosto 2010.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m. e dal successivo art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016 in merito all'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi per progettazione e per funzioni tecniche; in caso di attività incentivabili svolte da parte dei dirigenti nel periodo precedente a dette disposizioni, trova applicazione il meccanismo perequativo previsto dall'art. 9 del CCDI del 15/12/2008.

4. Le risorse derivanti dall'art. 43 della Legge n. 449/97 (sponsorizzazioni), i cui risparmi effettivi siano accertati a consuntivo, saranno destinate alla retribuzione di risultato, fermo restando il rispetto dei saldi finanziari.

Art. 3 Norme transitorie

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento ai contratti decentrati già stipulati e alle norme contenute nei contratti nazionali.

2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.


3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.

Visto, letto e sottoscritto


Mantova, 22/12/2017

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Maurizio Sacchi



la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:



RSA

Renzo Bonatti

Renzo Bonatti

Gloria Vanz

Gloria Vanz

Organizzazioni Territoriali

Chiricone Umberto (FP CGIL)

Chittolini Cesira (CISL FP)

Paola Biacca (UIL FPL)

Rocco Bellomo (DIREL)

Chiricone Umberto
Chittolini Cesira
Paola Biacca
Rocco Bellomo